

Consiglio del 13 dicembre 2018

Punto 5 all' ODG Nuova definizione di default

ALLEGATO 5.1 La nuova definizione di default EBA - Implicazioni per il factoring Risultati lavoro del GdL



Gruppo di lavoro

Nuova definizione di default EBA

La nuova definizione di default EBA - Implicazioni per il factoring

Nota per la discussione al 06/12/2018

Sommario

1.	Introduzione	1
	Il default del cedente	
	Il default del debitore ceduto	
4.	Esposizioni verso debitori afferenti alla Pubblica Amministrazione	9
5.	Allegati	12

1. Introduzione

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha elaborato i propri Orientamenti in merito alla armonizzazione della definizione di default nell'ambito del framework prudenziale UE, sulla base del mandato ad essa assegnato dal CRR¹.

La nuova definizione di default EBA fornisce numerosi chiarimenti ed indicazioni per l'applicazione della definizione di default, ed in particolare innova significativamente l'attuale modalità di determinazione delle posizioni scadute deteriorate, andando a integrarsi con la modifica proposta, sempre da EBA, in merito alle modalità di calcolo delle soglie di rilevanza per l'individuazione di tali esposizioni.

Nel caso del factoring, gli Orientamenti EBA distinguono fra:

- a) la posizione del cliente factoring
- b) la posizione del debitore ceduto in una operazione di factoring

Il discrimine fra le tue metodologie di individuazione delle posizioni scadute deteriorate è l'iscrizione in bilancio del credito ceduto. Tale metodologia appare in linea di principio coerente con l'impostazione IFRS, che prevede l'iscrizione in bilancio dei crediti nei soli casi in cui il contratto di cessione sia tale da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e benefici del credito trasferito. Viceversa, l'esposizione resta in capo al

¹ Art. 178(7) del Regolamento (UE) N. 575/2013 – Capital Requirement Regulation



soggetto cedente (cliente) per l'ammontare finanziario, richiamando concettualmente una distinzione fra un finanziamento collateralizzato da un portafoglio di crediti commerciali e l'acquisto a titolo definitivo dei crediti commerciali (va comunque ricordato che tale distinzione è puramente rappresentativa, mentre la prassi operativa del factoring genera tipicamente fattispecie più complesse e non standardizzate, che si posizionano lungo tutto l'arco delle soluzioni possibili fra questi due estremi).

Prima di passare all'esame delle novità peculiari per il factoring, è opportuno richiamare alcune delle principali novità previste nel nuovo framework normativo rispetto all'attuale:

- il conteggio dei giorni di scaduto parte dal momento in cui le esposizioni scadute superano contemporaneamente entrambe le due componenti assoluta (500€, 100€ per le esposizioni nel portafoglio "retail") e relativa (1% del totale delle esposizioni con possibilità per le Autorità competenti di alzare, giustificando lo scostamento, sino al 2,5%) della soglia di rilevanza;
- il default è individuato trascorsi 90 giorni consecutivi di superamento della soglia;
- il monitoraggio delle soglie di rilevanza e il conteggio dei giorni devono essere svolti quotidianamente, e la posizione va classificata in default tempestivamente
- è introdotto un periodo di monitoraggio prima del rientro in bonis di almeno tre mesi

La Banca d'Italia ha già manifestato l'intenzione ad aderire agli Orientamenti entro il 1° gennaio 2021, termine ultimo riconosciuto da EBA.

La BCE, Autorità competente per gli intermediari vigilati dal SSM, ha ritenuto di fissare le soglie allineandosi alle raccomandazioni EBA (quindi soglia relativa pari a 1% e soglia assoluta pari a 500€ per le esposizioni diverse da quelle "retail")². Gli enti creditizi applicheranno la soglia per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato di cui al presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2020. Essi dovranno altresì notificare alla BCE, prima del 10 giugno 2019, la data esatta a partire dalla quale inizieranno ad applicare tale soglia.

2. Il default del cedente

Le modalità di calcolo delle soglie ai fini della determinazione delle esposizioni "past due over 90 days" per la posizione del cedente in una operazione di factoring è presentata nel paragrafo 27 degli Orientamenti:

27. Nel caso di accordi di factoring laddove i crediti commerciali ceduti non siano iscritti nel bilancio del factor e il factor sia responsabile direttamente nei confronti del cliente fino a una determinata percentuale concordata, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe decorrere dal momento in cui il conto di factoring è in debito, ossia dal momento in cui gli anticipi versati per i crediti commerciali eccedano la percentuale concordata tra il factor e il cliente. Al fine di determinare le esposizioni scadute del cliente di un factor, gli enti sono tenuti a effettuare entrambe le seguenti operazioni:

(a) confrontare la somma dell'importo del conto di factoring in debito e tutte le altre obbligazioni scadute del cliente registrate nel bilancio del factor, con la componente assoluta della soglia di rilevanza fissata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b) considerare il rapporto tra l'importo di cui alla lettera a) e l'importo complessivo del valore corrente del conto di factoring, ossia il valore dell'importo degli anticipi per i crediti commerciali e tutte le altre esposizioni

² Regolamento (UE) 2018/1845 della Banca Centrale Europea del 21 novembre 2018 sull'esercizio della discrezionalità ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo alla soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (BCE/2018/26).



in bilancio relative alle obbligazioni creditizie del cliente, e confrontarlo con la componente relativa alla soglia di rilevanza fissata dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sotto il profilo dell'ambito di applicazione, si ritiene che la concezione di "crediti commerciali ceduti" debba essere intesa secondo un'accezione ampia, ricomprendendo tutte le categorie di crediti che tipicamente sono oggetto di un rapporto di factoring. Sebbene la disciplina segnaletica italiana proponga una visione restrittiva del concetto di credito commerciale, ossia il credito riveniente dall'attività di impresa, in termini più allargati si ritiene la regola EBA possa applicarsi anche alle esposizioni nei confronti di crediti esclusi dall'applicazione della Legge 52/91 (es. crediti IVA, crediti d'imposta) e anche alle operazioni di anticipo su contratto, nelle quali il collaterale è dato non dalla fattura ma dall'impegno a cedere le future fatture rivenienti dal contratto. La normativa italiana infatti concede la possibilità di cedere anche i crediti futuri, e la normativa europea non menziona tale fattispecie. Peraltro, anche l'anticipo su contratti è caratterizzato da una anticipazione in percentuale del valore del contratto ceduto e pertanto la regola EBA appare tecnicamente applicabile. Per quanto ovvio, in questo ultimo caso, il valore del contratto anticipato (o se in parte già fatturato, del residuo da fatturare) deve trovare quindi gestione puntuale nel sistema informativo del factor ancorché non si tratti di crediti maturati.

La nuova modalità proposta da EBA sostituisce in maniera innovativa l'attuale approccio proposto dalla Banca d'Italia che prevede il default di un cedente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni³:

- a) l'anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere (la condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione);
- b) vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti e il valore di soglia assoluta previsto dalla normativa per il portafoglio di appartenenza del cedente.

In questo caso, EBA, coerentemente con lo spirito generale dei propri Orientamenti, introduce un concetto di "sconfino" del cedente, in cui il conteggio dei giorni di scaduto è attivato dal superamento, per una quota rilevante, di un dato limite che, nello specifico, è rappresentato dalla percentuale di anticipabilità dei crediti ceduti concordata fra il factor e il cedente. In questa prospettiva, il default del cedente è ora concettualmente disgiunto dal comportamento di pagamento dei propri clienti.

La scelta di tale limite da parte di EBA è giustificata dalla prassi diffusa a livello internazionale degli operatori del factoring di non comunicare il fido concesso al cliente, mantenendolo come un mero limite operativo interno. È invece talvolta comunicato un limite di anticipabilità dei crediti ceduti, che può tenere conto delle caratteristiche dei crediti ceduti.

Entrambe le affermazioni precedenti, tuttavia, non sono necessariamente verificate nel mercato italiano, dove gli intermediari talvolta si allineano alle prassi di capogruppo e comunicano l'affidamento concesso al cedente, mentre è meno frequente la comunicazione della percentuale di anticipabilità del credito.

Come già specificato in precedenti circolari tecniche associative, lo scarto nel factoring è quantificato tenendo conto dell'esposizione a rischi di diluizione che le caratteristiche della transazione possono fare emergere e, forse per tale motivo, il factor si riserva margini di elasticità nella sua determinazione e nella gestione della relazione. La quota prevista di percentuale di anticipazione rappresenta quindi il limite di

³ Banca d'Italia, Circolare 272 del 30 luglio 2008 e succ. agg. e <u>Circolare 217 del 5 agosto 1996 e succ. agg.</u>



anticipazione massima assumibile sul nominale dei crediti ricevuti in cessione sui debitori di gradimento senza esporre l'operazione ai rischi attesi di diluizione emergenti dalla transazione. Il debordo dalla stessa, concettualmente espone quindi il factor a dilution risk per un importo considerato non gradito per quella transazione / cedente.

È in ogni caso opportuno rilevare che, nella prassi, il fido, comunicato o interno, assegnato al cedente (e/o alla coppia cedente / ceduto) è allocato sui crediti oggetto di cessione secondo logiche di importo e frazionamento del rischio.

Secondo una logica di natura "bottom up", pertanto, l'ammontare anticipato su ciascuna fattura dovrebbe rientrare nell'ambito del limite di anticipabilità concesso su quello specifico debitore che esprime il rischio massimo di finanziamento assumibile su quella controparte il quale a sua volta concorre, insieme ai limiti di anticipabilità concesso sui altri debitori, a comporre il limite complessivo assegnato al cedente (ovvero il fido) che comunque rappresenta il limite massimo di anticipazione verso il cedente (sia esso interno o comunicato).

In tale prospettiva, la percentuale di anticipazione può rappresentare, ove definita e contrattualizzata, una adeguata proxy del fido cedente complessivo ove non comunicato in quanto la sua applicazione a monte presuppone comunque la valutazione di debitori e cedente di cui sopra.

La percentuale di anticipazione è legata anche al concetto *operativo* di finanziabilità / non finanziabilità del credito, la non finanziabilità è aspetto che può attivare da parte del factor richieste al cedente di copertura con ulteriori cessioni o, meno frequentemente, richieste di rimborso che, se inesitate, possono portare alla classificazione della posizione cedente tra le inadempienze probabili.

Si ritiene quindi che dal punto di vista del rischio, ciò sia ragionevolmente coerente con la reale individuazione di una situazione di deterioramento del merito creditizio della controparte al punto da ritenerla insolvente. Infatti, essendo il factoring un prodotto di natura autoliquidante, si può assumere che il default del cedente non possa che transitare dal mancato rimborso del dovuto da parte del debitore ceduto, verificato dopo aver assolto le ordinarie procedure di sollecito e non rilevando necessariamente (almeno nel caso italiano) il mero ritardo di pagamento, che trae normalmente origine da situazioni di natura commerciale e non direttamente collegate all'insolvenza (se non in situazioni patologiche).

Pertanto, ci si può attendere che l'applicazione della nuova disciplina, lato cedente, possa riequilibrare il livello di scaduto deteriorato nel factoring "pro solvendo", allineando la composizione dei non performing loans di tale operatività al credito bancario e riducendo la volatilità della classificazione dei soggetti in default.

Va comunque rilevato che tale nuova modalità di calcolo si scontra in ogni caso, nella realtà italiana, con alcuni aspetti tecnici o operativi che possono generare dei superamenti inattesi della soglia individuata e incertezze interpretative.

In primo luogo, nella prassi nazionale non sempre è comunicata al cedente la percentuale di anticipabilità dei crediti ceduti. Ciò, indipendentemente dalla comunicazione di un fido al cliente, può generare incertezza sull'applicazione delle regole previste. In linea di principio, si ritiene che la percentuale di anticipabilità dei crediti ceduti non comunicata possa essere considerata al 100% del montecrediti finanziabile. Tale logica appare giustificata dal fatto che la mancata comunicazione dei limiti operativi al cedente risponde proprio alla ricerca di una maggiore flessibilità nella gestione del rapporto con quest'ultimo. Flessibilità che può portare, in un dato momento, a modificare le condizioni operative del rapporto per rispondere ad esigenze



contingenti (es. stagionalità), sia per quanto riguarda il fido complessivo che gli altri limiti operativi deliberati sulla posizione. In tale prospettiva, ogni anticipazione su crediti ceduti rappresenta la concreta attuazione della delibera creditizia assunta sulla posizione. Tale logica appare inoltre coerente con la logica di segnalazione del factoring Centrale dei Rischi ove, in assenza di un fido contrattualizzato, il factor segnala l'affidato pari all'utilizzato proprio assumendo che il finanziamento effettivamente erogato sia coerente, fino a prova contraria, con la delibera creditizia sottostante.

In secondo luogo, come già menzionato, il mercato italiano presenta spesso situazioni in cui il factor comunica l'affidamento al cliente. Emergono, almeno potenzialmente, diverse casistiche da esaminare:

- a) il factor comunica al cliente il fido complessivo e la percentuale di anticipabilità concessa sui debitori ceduti
- b) il factor comunica al cliente il fido complessivo ma non la percentuale di anticipabilità concessa sui debitori ceduti
- c) il factor comunica al cliente la percentuale di anticipabilità concessa sui debitori ceduti ma non il fido complessivo
- d) il factor non comunica al cliente il fido complessivo né la percentuale di anticipabilità concessa sui debitori ceduti

Ci si può pertanto porre il dubbio su quale limite considerare in ciascuna di tali situazioni.

In linea generale, vale l'interpretazione sopra richiamata secondo cui la percentuale di anticipabilità dei crediti ceduti rappresenta un sotto-limite rispetto al fido e concorre, secondo una logica "bottom up", a comporre l'affidamento complessivo accordato al cliente. In tale prospettiva, pertanto, non dovrebbero verificarsi nella pratica situazioni di discordanza fra i due limiti (ovvero, in altre parole, dei casi in cui uno è superato e l'altro no), sicché la distinzione assume una valenza tecnica (ovvero: quale limite considerare nel calcolo delle soglie) ma non sostanziale. Ciò premesso, si ritiene che non vi siano significativi conflitti fra le grandezze oggetto di studio e che i factor possano applicare letteralmente le disposizioni specifiche applicabili al factoring e ai crediti commerciali acquistati, considerando in ogni caso la percentuale di anticipabilità dei crediti come limite operativo di riferimento per individuare situazioni di debordo significative ai fini della definizione di default.

In linea di principio si ritiene peraltro comunque ammissibile che il factor che comunica un fido (inteso come esposizione massima concedibile) al cliente e non la percentuale di anticipabilità, possa fare riferimento proprio al fido accordato, allineandosi alle previsioni generali per gli sconfinamenti bancari, soprattutto quando l'operatività dello stesso è complessa.

Con riferimento al confronto delle grandezze ai fini dell'individuazione di un conto factoring "a debito" (secondo la terminologia dell'EBA), si ritiene che —ove contrattualizzato con il cedente in modo esplicito ed oggettivo- il monte crediti rilevante possa essere inteso limitato a quello "finanziabile". In tal caso, è possibile ipotizzare che agli importi non finanziabili sia assegnato un limite di anticipabilità pari allo 0%.

Sebbene la norma statuaria non parli della finanziabilità del credito, come principio generale che si ritiene applicabile anche al cedente la fattispecie di cui sopra si ritiene sia opponibile solo ove formalmente nota.

Si conclude, quindi, da questo punto di vista che la finanziabilità o meno di un credito ricevuto in cessione assuma rilievo per il rapporto con il cedente, nell'ambito della presente normativa solo, e soltanto, se contrattualmente definita e quindi opponibile al cedente stesso.



Dal punto di vista tecnico, si evidenzia come sovente si possa generare un superamento della soglia dovuto all'addebito di competenze verso il factor sul conto factoring del cedente. In una situazione, operativamente normale, in cui l'anticipo erogato sia pari alla percentuale di anticipabilità concessa ⁴, l'addebito delle competenze (interessi e commissioni) sul conto factoring può generare il superamento del limite e attivare il conteggio dei giorni di scaduto.

Occorre in ogni caso tenere conto di quanto segue:

- il conteggio dei giorni di scaduto viene attivato solo se il debordo eccede entrambe le soglie 5;
- prima che il cliente sia classificato come default, occorre che il debordo ecceda entrambe le soglie per almeno 90 giorni consecutivi, sicché la posizione può agevolmente essere sanata dalla cessione di nuove fatture che integrano il denominatore del rapporto anticipi/montecrediti eliminando il debordo (o riportandolo al di sotto delle soglie di materialità) e interrompendo il conteggio.

Il default del debitore ceduto

Per quanto riguarda il debitore ceduto, le modalità di calcolo della soglia di materialità, così come già avviene nella disciplina nazionale, non differiscono da quelle previste per il caso generale, sebbene siano previste alcune deroghe per casi specifici.

È il paragrafo 28 degli Orientamenti a fornire le indicazioni per l'operatività che genera esposizioni verso il debitore ceduto:

28. Qualora vi siano accordi di factorina per i quali i crediti commerciali acquistati siano iscritti nel bilancio del factor e il factor abbia esposizioni verso i debitori del cliente, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe iniziare quando il pagamento di un singolo credito diventa esigibile. In questa situazione, per gli enti che utilizzano il metodo IRB, in virtù del fatto che i crediti ceduti sono crediti commerciali acquistati, nel caso in cui tali crediti soddisfino i requisiti di cui all'art. 154, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure, nel caso di crediti verso imprese acquistati, i requisiti di cui all'art. 153, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, potrà essere applicata la definizione di default per le esposizioni al dettaglio in conformità alla sezione 9 dei presenti orientamenti.

Secondo gli Orientamenti EBA, il conteggio dei giorni di arretrato prende avvio "quando il pagamento di un singolo credito diventa esigibile". Il tema della scadenza emerge quindi nuovamente come rilevante. Si segnala che EBA, nel resoconto della consultazione, ha replicato alle richieste dell'EUF sottolineando quanto segue: "In accordance with general principles the calculation of days past due should always refer to the dates of contractual obligations. In the case of a purchased receivable the date of contractual obligation is the due date of the receivable" 6.

Va comunque segnalato che per il factoring è inserita una fattispecie specifica di past due tecnico (paragrafo 23(d)) nel caso in cui un debitore risulti oltre soglia per 90 giorni consecutivi ma al momento della verifica

⁴ Nella prassi è comune che nel rapporto di factoring si ricerchi il pieno utilizzo delle linee accordate.

⁵ cfr. Orientamenti EBA, paragrafo 27, lettere a) e b).

⁶ Cfr. Final Report On Guidelines On The Application Of The Definition Of Default - Summary of responses to the consultation and the EBA's analysis (disponibile solo nella versione in inglese).



esso non presenta fatture scadute da oltre 30 giorni⁷. Fra i past due tecnici sono altresì inseriti i casi in cui il pagamento sia stato effettuato dal debitore ma non ancora allocato sul rapporto corretto⁸.

Tali situazioni sono inserite nell'ambito dei cosiddetti "past due tecnici" e pertanto non configura un default ai sensi dell'art. 178 del CRR (paragrafo 24).

In merito alle esposizioni verso debitori, si ricorda che l'attuale normativa prevede alcune deroghe per i crediti commerciali, che ne riconoscono parzialmente le peculiarità. Tali deroghe, previste nelle Circolari 272 e 217, riguardano i seguenti casi:

Per le operazioni "pro-solvendo" e per quelle "pro-soluto".

- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l'intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni.

Ci si può domandare se tali deroghe siano mantenute negli Orientamenti dell'EBA.

Sotto questo profilo, in primo luogo, si rileva l'applicabilità al factoring dei paragrafi 17 e 18 degli Orientamenti.

17. Nel caso in cui il contratto di credito consenta esplicitamente al debitore di modificare il programma, di sospendere o di differire i pagamenti a determinate condizioni e il debitore agisca ai sensi dei diritti riconosciuti dal contratto, le rate che sono state oggetto di modifica, di sospensione o di dilazione non dovrebbero essere considerate come in arretrato, ma il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe basarsi sul nuovo programma, una volta specificato. Tuttavia, se il debitore modifica il programma oppure sospende o dilaziona i pagamenti, gli enti dovrebbero analizzare le ragioni di tale modifica e valutare le possibili indicazioni dell'improbabile adempimento, in conformità all'articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla sezione 5 dei presenti orientamenti.

18. Nel caso in cui il rimborso dell'obbligazione sia sospeso in virtù di una normativa che preveda questa possibilità o in virtù di altre restrizioni legali, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe essere sospeso allo

⁷ 23. Si dovrebbe considerare verificata una situazione tecnica di arretrato esclusivamente in uno dei seguenti casi: [...] (d) nel caso specifico di accordi di factoring e di conseguente registrazione dei crediti commerciali acquistati nel bilancio dell'ente con superamento della soglia di rilevanza indicata dall'autorità competente, in conformità all'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, ma senza che i crediti commerciali del debitore siano scaduti da oltre 30 giorni.

⁸ Nel resoconto della consultazione è stato riportato il seguente quesito: "It was indicated by a few respondents that, in factoring, payments might be made by debtors to a factor for certain ceded invoices and not yet registered on the right account due to difficulties in the payment reconciliation process. This should not lead to recognition of default. Other respondents mentioned that invoices may be due but not correctly and promptly dispatched to the debtor", a cui l'EBA ha replicato sottolineando che "It has already been specified in the Consultation Paper that in the case of a time lag between the receipt of a payment by an institution and the allocation of that payment to the relevant account this transitional period may be considered a technical past due situation, and this provision remains in the final Guidelines in paragraph 23(c)".



stesso modo durante tale lasso di tempo. Tuttavia, in tali situazioni, gli enti dovrebbero analizzare, ove possibile, le ragioni per l'esercizio dell'opzione relativa a una siffatta sospensione e dovrebbero valutare le possibili indicazioni dell'improbabile adempimento, in conformità all'articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla sezione 5 dei presenti orientamenti.

In particolare tali disposizioni riconoscono eventuali flessibilità di pagamento contrattuali, potendosi applicare, anche se non direttamente riferite, anche ai contratti di fornitura sottostanti l'operazione di factoring. Ne risulta che in caso di accordi o flessibilità contrattuali rispetto al pagamento concesse al debitore ceduto, di cui il factor sia formalmente a conoscenza, possono essere considerati e il conteggio può partire dalla nuova scadenza o scansione dei pagamenti. Non solo: il resoconto della consultazione esplicita chiaramente che nel caso di una estensione dei termini di pagamento concessa al debitore (nella domanda era inoltre precisato non ancora registrate nei sistemi del factor), "As a general rule the calculation of days past due should always be based on the most up-to-date schedule of payments". Si ritiene pertanto che le misure di flessibilità siano effettivamente riconosciute, ivi incluse le eventuali proroghe concesse. Appare necessario prestare particolare attenzione alla gestione di tali accordi per evitare una classificazione dei relativi crediti come forborne (in tale prospettiva, la prassi più lineare sembra essere quella di prevedere l'acquisto di crediti già prorogati dal cedente).

Anche l'art. 18 risulta applicabile ai debitori ceduti nell'ambito di un contratto di factoring (sarà approfondito maggiormente nel paragrafo seguente).

Con riferimento alle contestazioni, la disciplina riportata nei paragrafi 29 e 30 forniscono alcuni chiarimenti. In primo luogo è previsto che "Nel caso di controversia tra il debitore e il cedente e laddove tale circostanza sia riconosciuta come connessa al rischio di diluizione, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe essere sospeso fino a quando la controversia non sia stata risolta". In tale prospettiva, pare confermarsi la deroga attualmente concessa da Banca d'Italia. Va tuttavia evidenziato che spesso le note credito a rettifica vengono emesse e cedute in un momento successivo rispetto le fatture. Si evidenzia l'opportunità (e l'onere) che le contestazioni risolte con soluzione diversa dall'emissione di note di credito, ad esempio, con una proroga di scadenza, siano considerate nei partitari come superate in modo da evitare che queste fattispecie di contestazioni vadano a far lievitare una misura di rischio che ha presupposti di calcolo del requisito molto stringenti. Per quanto precede, in applicazione del nuovo regime, nel caso il dilution risk sia considerato per saldi, non sarebbe possibile correlare fatturazione con note credito con ovvi effetti distorsivi. Premesso che la metodologia di osservazione del dilution risk non può far riferimento, per ora, a discipline specifiche sulla modalità di osservazione o best practice, è altrettanto vero che chi tra gli Associati ha avuto modo di relazionarsi con il regolatore ha trovato disponibilità ad accogliere il principio dell'osservazione del rischio sulla base di flussi (turnover vs note credito associate a quel turnover nel tempo) superando in tal modo l'asimmetria temporale tra i due momenti. Dal punto di vista dei modelli, l'osservazione per accadimenti, anche in periodi temporali differiti è possibile e, per altro, non richiede serie storiche particolarmente lunghe trattandosi di fenomeni che hanno un lag temporale di manifestazione normalmente abbastanza contenuto. Allo stesso modo, anche le contestazioni possono essere osservate nella storicità delle fatture emesse avendo cura di nettare gli importi dei movimenti di abbattimento per effetto dell'utilizzo di note di credito al fine di evitare problemi di double counting; è infatti solo uno degli esiti possibili che una contestazione possa chiudersi con l'emissione di una nota di credito. Lato misure di rischio, il problema è quindi superabile agevolmente tenendo sempre presente l'obiettivo dell'osservazione del dilution risk: si tratta infatti di quantificare il rischio di perdita di valore degli asset (crediti commerciali) che fronteggiano le esposizioni di cassa a una certa data. Un credito diluito non finanziato non può tradursi, infatti, in una perdita. Anche tale aspetto è stato accolto come ragionevole dal regolatore nei contatti intervenuti con un Associato.



L'EBA propone inoltre alcune deroghe a questo principio generale, in particolare con riferimento alle operazioni senza notifica. Il paragrafo 32 prevede infatti quanto segue:

32. Nel caso specifico di accordi di factoring non comunicati, qualora i debitori non siano informati in merito alla cessione dei crediti commerciali, ma i crediti commerciali acquistati siano iscritti nel bilancio del factor, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe decorrere a partire dal momento convenuto con il cliente in cui i pagamenti effettuati dai debitori dovrebbero essere trasferiti dal cliente al factor.

Tale precisazione introduce un concetto di scadenza legato, nel caso dei rapporti senza notifica, agli accordi contrattuali presi con il cedente in merito alla restituzione degli incassi da questo raccolti.

Vale la pena soffermarsi inoltre sul paragrafo 31:

31. Nel caso in cui il debitore non sia stato adeguatamente informato circa la cessione del credito commerciale da parte dal cliente del factor e l'ente abbia la prova che il pagamento relativo al credito commerciale sia stato effettuato al cliente, l'ente non dovrebbe considerare il credito commerciale in arretrato. Nel caso in cui il debitore sia stato debitamente informato della cessione del credito commerciale, ma abbia comunque effettuato il pagamento al cliente, l'ente dovrebbe continuare a contare i giorni di arretrato secondo le condizioni del credito commerciale.

Si ritiene che la parola "adeguatamente" si riferisca ad una notifica opponibile al debitore ceduto (ovvero, in altre parole, alla notifica che rende possibile richiedere la ripetizione del pagamento in caso di errato pagamento al cedente).

Infine, si sottolinea come il paragrafo 71 introduca un periodo di monitoraggio di almeno tre mesi per la discontinuità della classificazione in default. In tale prospettiva, la situazione del debitore ceduto merita particolare attenzione al fine di evitare ulteriori ritardi e "ricadute" in default.

4. Esposizioni verso debitori afferenti alla Pubblica Amministrazione

Il settore degli acquisti di credito verso la Pubblica Amministrazione appare come quello maggiormente impattato dalla nuova regolamentazione. Se da un lato gli Orientamenti riconoscono alcune specificità del settore pubblico, dall'altro non tengono conto di alcuni necessari correttivi, come quelli già introdotti dalla Banca d'Italia, anche in virtù di una rigida presa di posizione dell'Autorità Bancaria Europea sul tema dei ritardi di pagamento, che emerge dal seguente passaggio estratto dal feedback statement della consultazione: The systematic delays in payments by certain types of obligors are not desirable and wherever possible these obligors should be encouraged by the institutions to pay their obligations in a timely manner.

Ciò premesso, tuttavia, l'EBA introduce un trattamento specifico per la Pubblica Amministrazione nei paragrafi 25 e 26:

- 25. Gli enti possono applicare un trattamento specifico per le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) il contratto riguarda la fornitura di beni o servizi, ove le procedure amministrative richiedano determinati controlli connessi all'esecuzione del contratto prima che il pagamento possa essere effettuato: ciò si applica in particolare per le esposizioni di factoring o altri accordi analoghi, ma non a strumenti finanziari quali i titoli obbligazionari;



- (b) tranne il ritardo nel pagamento, non sussistono altre indicazioni dell'improbabile adempimento come specificato ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai presenti orientamenti, e la situazione finanziaria del debitore è sana e non esistono ragionevoli preoccupazioni che l'obbligazione potrebbe non essere pagata per intero, compresi, se del caso, gli eventuali interessi di mora;
- (c) l'obbligazione è in arretrato da non più di 180 giorni.
- 26. Gli enti che decidono di applicare il trattamento specifico di cui al paragrafo 25 dovrebbero applicare tutte le condizioni sequenti:
- (a) le esposizioni non dovrebbero essere incluse nel calcolo della soglia di rilevanza per le altre esposizioni verso il debitore;
- (b) non dovrebbero essere considerate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (c) dovrebbero essere chiaramente documentate come esposizioni soggette al trattamento specifico.

Riguardo a quanto disposto nel paragrafo 25:

- l'alinea (a) circoscrive ad alcune operatività il trattamento specifico per la PA, tra le quali il factoring è incluso esplicitamente. La previsione in esame mutua l'attuale previsione di Banca d'Italia secondo cui i crediti commerciali per i quali non sia terminato il processo di verifica e liquidazione da parte del debitore non vanno considerati scaduti, seppur con alcune differenze di cui sotto. In base alle esperienze e alle buone pratiche dell'industria del factoring, per completamento dei procedimenti di verifica e liquidazione imposti per legge si intende:
 - o data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali;
 - o data del perfezionamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.);
 - o data di completamento del collaudo nell'ambito di contratti di fornitura.
- l'alinea (b) esclude dal trattamento di cui sopra 1) le situazioni in cui la situazione finanziaria del debitore non sia sana e 2) le situazioni in cui non vi siano preoccupazioni circa il pagamento per intero della posizione, inclusi gli interessi di mora. Rispetto alla versione di Banca d'Italia, viene introdotto il concetto di "situazione finanziaria sana" nel caso della PA. È possibile ritenere che nel caso dell'Amministrazione Centrale non vi possano essere dubbi in merito al pagamento dell'obbligazione, mentre per taluni enti, es. comuni, assoggettati a forme di dissesto finanziario, figura l'onere di verificare la situazione del debitore. Allo stesso modo, si sottolinea come la presenza di un accordo transattivo, anche solo sugli interessi di mora, porterebbe ad una valutazione di difficoltà nell'accezione qui riportata in quanto verrebbe meno il principio dell'intero pagamento espresso da EBA.
- L'alinea (c) rappresenta un notevole elemento di novità rispetto all'attuale normativa di Banca d'Italia che non pone vincoli temporali alla sospensione per incomplete procedure amministrative. Peraltro, si sottolinea il fatto che tale beneficio, seppur limitato dal punto di vista temporale, è applicabile solo in presenza contemporanea anche delle altre condizioni sopra elencate.

Il già citato art. 18 trova la sua massima applicazione nel caso della Pubblica Amministrazione, da tempo (soprattutto in Italia) oggetto di diffusi provvedimenti finalizzati ad impedire od ostacolare il pagamento e/o



la riscossione forzosa dei debiti di fornitura della Pubblica Amministrazione. Per impossibilità legale dell'Ente di procedere al pagamento si può intendere⁹:

- mancata assegnazione dei contributi / finanziamenti pubblici (comunitari, statali, regionali, di enti pubblici territoriali minori);
- provvedimenti inerenti le "Finanziarie" di anno in anno vigenti, modificative di precedenti provvedimenti di copertura di spese;
- provvedimenti di carattere generale od eccezionale e contingente che prevedono meccanismi tali da impedire direttamente o indirettamente alle pubbliche amministrazioni di procedere al pagamento dei propri debiti.

È necessario sottolineare come, in prospettiva, non sarà confermato il passaggio in cui la stessa Banca d'Italia ha precisato che per le esposizioni verso amministrazioni pubbliche "il carattere continuativo dello scaduto s'interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, oppure in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell'amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci".

Si sottolinea come, peri debitori ceduti afferenti alla PA, grande attenzione dovrà essere posta all'applicazione del *probation period* di tre mesi, che nell'applicazione combinata con le regole più rigorose previste da EBA può sostanzialmente impedire l'uscita del debitore pubblico dal default tecnico.

La Banca Centrale Europea ha precisato la propria posizione in merito all'applicazione del trattamento specifico per la PA evidenziando quanto segue¹⁰: "Given that the ECB will require full compliance with the EBA Guidelines from 1 January 2021, the specific treatment of exposures to central government, local authorities and public sector entities that is outlined in Paragraphs 25 and 26 of the EBA Guidelines will remain applicable under the ECB Regulation.

It should be noted that the specific treatment set out in the EBA Guidelines has to be applied after the calculation of the materiality threshold. It can be applied to exposures that have been materially past due for 90 consecutive days, but only where all conditions specified in Paragraph 25 of the EBA Guidelines are met. If the credit obligation past due is immaterial under the ECB Regulation or it has been material for less than 90 days, the specific treatment is not relevant.

Where exposures have been materially past due for 90 consecutive days in accordance with the ECB Regulation and all conditions specified in Paragraph 25 of the EBA Guidelines are met, the specific treatment may be applied. This means that, in accordance with Paragraph 26 of the EBA Guidelines, those exposures are not treated as having defaulted within the meaning of Article 178 of the CRR and, from the time of the application of that specific treatment, those exposures have to be excluded from the calculation of the materiality threshold for all other exposures of the obligor. Importantly, the exposures that are subject to that specific treatment need to be clearly documented.

It goes without saying that if, after the application of that specific treatment, the materiality threshold is still exceeded on account of other exposures past due which are not covered by Paragraphs 25 and 26 of the EBA

⁹ Cfr. Circolari Tecniche Assifact 07/10 e 09/10.

¹⁰ Feedback Statement - Responses to the public consultation on the draft Regulation of the European Central Bank on the materiality threshold for credit obligations past due (§B.8).



Guidelines, the obligor in question, and all of its exposures, are immediately regarded as having defaulted, since the obligor has still been materially past due for more than 90 consecutive days".

5. Allegati

- 1. EBA/GL/2016/07 Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013
- 2. Summary of responses to the consultation and the EBA's analysis
- 3. EBA/GL/2016/07 Appendix 1 Guidelines compliance table
- 4. Regolamento Delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato
- 5. Regolamento (UE) 2018/1845 della Banca Centrale Europea del 21 novembre 2018 sull'esercizio della discrezionalità ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo alla soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (BCE/2018/26)